

STATUTO

SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA PIERSANTI
MATTARELLA 65

Numero REA: AG - 202411

Codice fiscale: 93065500840

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Viene sottoscritto alle ore sedici e quindici.	
	Occupa quattro pagine e quanto della presente fin qui.	
	F.to SUTERA SARDO ANTONINO - SUTERA SARDO DIEGO -	
	CALZARANO ANGELA - TOMMASO PORCELLI NOTAIO	
	Allegato "A" al n.15.547 di Raccolta	
	S T A T U T O	
	COOPERATIVA SOCIALE	
	legge 8 Novembre 1991 n.381 - lett.a)	
	Normativa S.r.l.	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO -	
	NORMATIVA APPLICABILE	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, anche ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 e del	
	Decreto Legislativo 14 novembre 1997 N.460, una società cooperativa	
	sociale denominata:	
	"SAN GIOVANNI Società Cooperativa Sociale - ONLUS".	
	La Cooperativa è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del	
	D.Lgs.460/97.	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di AGRIGENTO .	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede	
	nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni	
	nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	

	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non	
	hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno	
	diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la propria attività senza fini	
	di speculazione privata e persegue, esclusivamente, finalità di solidarietà	
	sociale.	
	La cooperativa:	
	- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
	lavorative dei soci;	
	- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o	
	servizi da parte dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art. 5 - Oggetto	
	Scopo della cooperativa è la "gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi". In particolare, essa si occuperà di:	
	- gestire strutture di servizi sanitari generali con laboratorio ortopedico	
	rivolto a soggetti disabili che necessitano di intervento specialistico da	
	parte di personale tecnico e sanitario altamente qualificato;	
	- servizi di gestione ospedaliera: attività sanitarie assistenziali, servizi	
	amministrativi, servizi logistici, servizi di magazzino, attività sanitarie e	

	non, servizi di trasporto ospedalieri (medicinali e dispositivi medici nei	
	reparti ospedalieri e/o al domicilio dei pazienti), stipulando convenzioni e	
	partecipando ad appalti con Enti Pubblici e/o privati;	
	- attività di sostegno psicologico per bambini, adulti e familiari interessati	
	da un contesto di disabilità e non;	
	- attività culturale finalizzata a promuovere l'informazione, la conoscenza e	
	la gestione sociale della disabilità;	
	- servizi di assistenza domiciliare integrata e non ad anziani, inabili,	
	minori, gestanti, ragazze madri e donne maltrattate, animazione in	
	strutture sanitarie pubbliche e/o private;	
	- organizzare e/o gestire centri di accoglienza per ragazze madri, gestanti,	
	madri di giorno, donne maltrattate, mediazione familiare, micro-nidi,	
	ragazzi sottoposti a provvedimento giudiziale, servizi di tutela delle attività	
	ludico-espressive dei bambini, prostitute, barboni, tossicodipendenti,	
	immigrati al fine di reintegrare socialmente, prevenire e recuperare	
	soggetti a rischio;	
	- favorire la realizzazione (tramite convenzioni con enti pubblici o privati) e	
	gestire impianti di telesoccorso;	
	- gestire case albergo, case protette, comunità alloggio, centri diurni di	
	assistenza ed incontro per minori, inabili ed altri soggetti privi di	
	assistenza familiare, soggetti svantaggiati in genere; asili nido, scuole	
	dell'infanzia autorizzate e/o paritarie e case di riposo;	
	- gestire servizi di soggiorno climatico e colonie estive; uffici di servizio	
	sociale e di segretariato sociale;	
	- favorire l'aggiornamento culturale e professionale dei soci;	

	- gestire uno o più studi medici attrezzati con mobili, macchine, impianti,	
	centri di servizio e produzione;	
	- dare adesione e partecipare ad Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi	
	culturali diretti a promuovere e sostenere l'attività di cui all'oggetto sociale	
	mediante la realizzazione di azioni documentarie, formative, divulgative e	
	di ricerca.	
	E' espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra	
	menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nei	
	limiti previsti dalla legge.	
	In questa ottica ed unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei	
	limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni	
	industriali, commerciali e finanziarie (queste ultime, non nei confronti del	
	pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo	
	amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie	
	reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto	
	analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al	
	perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per	
	tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	

	ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere	
	approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto	
	e nel rispetto delle norme di cui alla legge 381/91, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per	
	gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le	
	necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale	
	deliberazione hanno diritto di recesso.	
	SOCI	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al	
	minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che svolgono attività attinente all'oggetto sociale;	
	- le persone giuridiche che abbiano oggetto analogo o affine a quello della	
	Cooperativa.	

	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno,	
	attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che,	
	per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con regolamento ai	
	sensi del precedente articolo 6 (sei) ovvero con delibera dell'organo	
	amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione	
	secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché	
	in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacita' della cooperativa di instaurare	
	rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e	
	concreta capacita' delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri	
	soci.	

	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro	
	dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati	
	entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,	
	chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non	
	appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della	
	sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni,	
	il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in	
	conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve	
	inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti	

	mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello	
	risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni	
	variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne	
	tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci operatori	
	Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione	
	non e' autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare	
	al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la	
	cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della	
	cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale	
	comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la	

	cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa.	
	Art. 13 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della	
	cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento della società e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il	
	rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	SCIoglimento del rapporto sociale	
	Art. 14 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e	
	dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente	
	(la perdita dei requisiti di cmp)	
	d - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da	
	quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;	
	e - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Provincia in cui il socio	
	ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera	
	raccomandata.	

	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno	
	comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il	
	1° ottobre.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per	
	dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	

	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che	
	comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	L'esclusione e' deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli	
	amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le	
	disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Su richiesta, l'Organo Amministrativo può consentire agli eredi provvisti	
	dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. Nel caso di pluralità di eredi	
	subentranti, gli stessi, devono nominare un rappresentante comune.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	a) il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale;	
	b) la frazione di quota assegnata al socio a titolo di distribuzione dei	

	ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C..	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il	
	rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e	
	corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo	
	di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il	
	Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A	
	fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci operatori;	

	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo	
	secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.	
	Art. 21 - Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del	
	bilancio, in conformità alla legge e con l'obbligo di manifestare una rigida	
	trasparenza gestionale, non omettendo alcun requisito relativo.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	Art. 22 - Utili	

	E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi	
	di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
	siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o	
	regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	
	Di conseguenza, è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
	direttamente connesse.	
	La relativa delibera provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla riserva straordinaria;	
	d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari nei limiti imposti	
	dalla legge;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 23 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina	
	prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere	
	offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina	

	del Collegio Sindacale e' obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione	
	potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti	
	l'organo di controllo.	
	Art. 24 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità.	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Art. 25 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in	
	assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare, con disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità	
	associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.	
	Art. 26 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria a' sensi di legge, è convocata dagli	
	amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da	
	trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi)	
	dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, tale avviso deve essere:	

	-	inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti dell'organo
		amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli
		strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2541 u.c., c.c., rappresentante
		comune degli obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata con avviso di
		ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal
		destinatario.
		oppure
	-	inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione
		che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al
		recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica
		dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei
		soci.
		In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la
		sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene
		l'adunanza.
		In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
		costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi
		diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati
		sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla
		trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva
		comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e
		revisore non presenti.
		L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel
		territorio italiano.
		L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati

	con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve	
	essere dato atto nei relativi verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto	
	il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che	
	rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.	
	La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al	
	presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua	
	mancaza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata	
	l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti.	
	Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative	

	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in	
	seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente	
	con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci,	
	previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a	
	responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle	
	società cooperative.	
	Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni	
	nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della	
	sua quota.	
	I soci cooperatori persone giuridiche hanno voto plurimo in misura	
	variabile secondo la seguente tabella:	
	sino a euro 10.000,00 di quota: un voto	
	da euro 10.001,00 a euro 50.000,00 di quota: due voti	
	oltre euro 50.001,00 di quota: tre voti	
	sino a 5 associati: un voto	
	da 6 a 10 associati: due voti	
	oltre 10 associati: tre voti.	
	Poichè i soci o parte dei soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di	
	voto compete loro anche in ragione della partecipazione allo scambio	
	mutualistico nella misura stabilita nel regolamento relativo. In ogni caso	

	nessuno di detti soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna	
	assemblea generale ne' ad essi può essere attribuito più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	assemblea generale.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti	
	finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne	
	determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti	
	dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina	
	l'emissione, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta	
	per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in	
	parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il	
	procedimento di esclusione.	
	Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del	
	rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve	
	essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 30 - Forme di amministrazione	

	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione	
	dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da	
	esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione	
	relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende	
	costituito un consiglio di amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre	
	esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di	
	amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio	
	di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il	
	diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo	
	del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere	
	di provvedere alla nomina integrativa.	

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione

	lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le	
	delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche	
	mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità	
	deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il	
	segretario.	
	Art. 32 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel	
	corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo	
	amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	Art. 33 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione	
	della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri	

	gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi	
	poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 34 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può	
	delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	
	delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o	
	esclusione dei soci	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio	
	sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un	
	massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o	
	sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di	
	amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal	
	presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato	
	esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le	

	deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di	
	amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in	
	via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla	
	deliberazione di nomina.	
	Art. 36 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da	
	liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	CONTROLLO	
	Art. 37 - Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 38 - Organi	
	Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore dei conti o	
	un sindaco unico.	
	La nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..	
	In caso di nomina del Sindaco o del revisore, ad essi si applicano le	
	norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.	

Art. 39 - SINDACO UNICO

Il Sindaco, se nominato, deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e viene nominato con decisione dei soci.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito o confermato.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco, l'Assemblea provvede, nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

Art. 40 - Revisore contabile

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci, in alternativa allo stesso, possono, in ogni momento, nominare un revisore

	contabile scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni,	
	competenze e poteri del Sindaco.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	
	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal	
	loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del	
	collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 41/Bis - Prevalenza della mutualità - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale	
	sociale, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di	
	utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di	
	cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo	
	diversa destinazione imposta dalla legge.	

28 di 28